

Data 08 GIUGNO 2012
Generale N°: 1028



SETTORE IX
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Sismica - Amministrativo

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 122 - 9° Settore / Del 08-06-2012

Oggetto Competenze professionali inerenti la progettazione e realizzazione delle
: costruzioni in zona sismica: approvazione delle disposizioni operative
di servizio ai fini del deposito ai sensi dell'art. 65 DPR 380/2001.

PREMESSA

Competenze dei geometri - inquadramento normativo

La competenza professionale dei geometri risulta essere disciplinata dalle seguenti norme: R.D. 11/02/1929 n. 274, R.D. 16/11/1939 n. 2229, L. 02/03/1949 n. 144 e il D.P.R. 06/06/2001 n. 380.

Per quanto riguarda le costruzioni rurali, affinché le stesse possano rientrare nella competenza dei geometri devono sostanziarsi, ai sensi dell'articolo 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, in "opere di limitata importanza e con struttura ordinaria".

Pertanto come specificato dalla legge il geometra potrà svolgere *progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria*

La competenza dei geometri viene altresì estesa a "piccole costruzioni accessorie in cemento armato" ma nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

- a) non necessità di operazioni di calcolo particolari (cioè tali che per compierle occorra conoscenza della matematica e della tecnica di calcolo che esuli dalla competenza del geometra)
- b) la destinazione d'uso, non deve comunque implicare pericolo per la pubblica incolumità.

Per quanto riguarda invece le costruzioni civili, la lettera m) del medesimo articolo 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 afferma che ricade nella competenza del geometra "il progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili".

In questo caso, confrontando con quanto previsto dalla lett. "l" del medesimo articolo si può notare che le costruzioni civili, che per loro destinazione possono comunque implicare pericolo per le persone, qualora siano realizzate in c.a. non possano rientrare nella competenza del geometra.

Di conseguenza il geometra sarà competente per le costruzioni civili, solo se si tratta di **opere modeste e con struttura di tipo ordinario**.

In merito alla nozione di "modeste" sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato hanno espresso un giudizio unanime nel senso di stabilire che affinché una costruzione sia "modesta" e possa rientrare tra le competenze dei geometri, il criterio su cui fare appello è di tipo *"tecnico - qualitativo"*, fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio *"quantitativo"* e quello *"economico"* possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera.

Competenze Professionali - analisi giurisprudenziale

La individuazione delle competenze nel caso delle costruzioni in cemento armato risulta complicata dalla circostanza che su tale questione si è pronunciata, nel tempo, sia la magistratura ordinaria (in tutti i gradi di giudizio compresa la Corte di Cassazione Civile e Penale) che amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) con numerose decisioni che oltretutto sono risultate contrastanti tra di loro.

Da ciò deriva la violazione del principio fondamentale che «la legge è uguale per tutti», giacché accade che una controversia sui limiti di competenza in questione viene risolta con una sentenza della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato in termini contrari a quelli in cui si è già pronunciata altra sentenza, rispettivamente del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, relativa a fatti sostanzialmente uguali; oppure che il Tribunale o la Corte d'Appello o il T.A.R. di una città decida in contrasto con la Corte di merito di altra città su una controversia originata da fatti uguali.

La situazione è infine aggravata dall'assenza in tanti anni di un pronunciamento di tipo "dirimente" delle sezioni Unite della Corte di Cassazione, atto a fare chiarezza su tale contrasto giurisprudenziale.

Tutto questo risulta preoccupante in un territorio in cui, anche a seguito dell'emanazione delle nuove NTC per le costruzioni, risulta evidente il rischio sismico e pertanto si rende necessaria una normativa chiara e precisa nei riguardi delle competenze professionali e sugli obblighi e responsabilità dei professionisti interessati e delle amministrazioni pubbliche coinvolte nell'espressioni di pareri di competenza.

Facendo pertanto riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza abbiamo quindi la posizione assolutamente consolidata della Cassazione Civile e Penale che tende ad escludere la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, qualora le stesse comportino l'impiego, anche solo parziale, di elementi in cemento armato, ritenendo che la progettazione e la direzione di tali opere, a prescindere dalla loro importanza, siano comunque riservate per legge agli ingegneri e architetti, soprattutto per il rispetto del principio della salvaguardia della pubblica incolumità.

L'interpretazione fornita dal Giudice amministrativo, invece, è venuta delineando due orientamenti tra loro diversi.

Da un lato, l'interpretazione letterale più rigida dell' art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, conforme a quella della Corte di Cassazione, esclude che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lett. m) della norma, possa essere affidata ad un geometra la progettazione e la direzione dei lavori di opere civili in cemento armato.

Dall'altro lato, una parte della giurisprudenza amministrativa, mostra una leggera apertura; infatti, con una interpretazione più ampia della norma, non si esclude totalmente dalla competenza dei geometri l'attività di progettazione di opere civili in cemento armato, con la precisazione tuttavia che la competenza professionale del tecnico non laureato sarebbe limitata solamente alle costruzioni rurali e alle opere civili aventi dimensioni modeste, tali da non comportare pericolo per la pubblica incolumità.

Recenti sentenze, di seguito riportate, sembrano confermare un orientamento uniforme del giudice amministrativo e del giudice ordinario nel limitare le competenze del geometra nella realizzazione di strutture in cemento armato.

La **Corte di Cassazione** con sentenza **n. 6402 del 21/03/2011**, segue ormai il consolidato orientamento, secondo cui sono consentite ai geometri solo la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che comportino l'impiego del cemento armato a meno che non vi sia la destinazione agricola. A dimostrazione del rigore con cui la Corte è intervenuta, si è altresì precisato che la mancanza di utilizzo del cemento armato non è comunque sufficiente a determinare in automatico la competenza dei geometri, ben potendo l'intervento essere comunque di rilevante entità e di forte impatto urbanistico e quindi da considerarsi non modesto. Così ad esempio, nel caso di costruzione senza cemento armato ma in zona sismica (sentenza n. 8543/2009) che impone calcoli complessi.

Gli stessi principi sono stati ribaditi dal **Consiglio di Stato** con sentenza **n.8093 del 28/04/2011** che, escludendo ogni interpretazione estensiva o evolutiva dell'art.16 R.D. n.274/29, individua quale unico requisito per l'uso del cemento armato da parte dei geometri la natura di annesso agricolo dei manufatti; per il resto deve trattarsi di opere comunque modeste. Tale sentenza sembra superare il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale invece non è esclusa la competenza dei geometri nella progettazione di strutture di cemento armato purché si tratti di opere di dimensioni minori che non richiedano complesse operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la pubblica incolumità delle persone (**Tar Abruzzo n.1213 del 16/11/2010, TAR Calabria, n.1116 del 20/10/2009**),

lasciando all'interprete la valutazione dei requisiti della modestia della costruzione (**Cons. St. n. 1457/2010**).

Infine il **Consiglio di Stato** nella **sentenza n. 686 del 9/02/2012**, ha evidenziato come la giurisprudenza amministrativa, ma anche la Suprema Corte di Cassazione hanno più volte chiarito la particolarità e specificità dell'attività di progettazione direzione dei lavori, con riferimento ad opere da erigersi in zona sismica. Si è così pervenuti ad una serie di affermazioni, tutte tra loro legate da un filo conduttore, volte a valorizzare la specificità di tale attività. Si è pertanto affermato che:

1. "il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, R.D. 11.02.1929 n. 274, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L 64/74 (ora D.M. 14/01/2008), la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. *Omissis*...
2. la realizzazione di una struttura in c.a. dalle notevoli dimensioni (tre piani con fondamenta del tutto nuove), per di più localizzata in una zona sismica, non può farsi rientrare nella nozione di modeste costruzioni civili, per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a tenore dell'art. 16 R.D. 11.02.1929 n. 274.
3. l'acquisizione della relazione geologica non può essere soggetta a valutazioni discrezionali della p.a., essendo essa obbligatoriamente prevista in ciascuna delle fasi della progettazione in zona sismica.

Escluso quindi che una costruzione in zona sismica possa considerarsi modesta, ed escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree, non pare al collegio di poter stabilire una equivalenza tra la qualificazione di non modesta affermata dalla giurisprudenza e quella semplice individuata ex lege.

Competenze ingegnere iunior.

Si premette che quanto successivamente verrà detto per la figura dell'Ingegnere iunior può essere traslato con le opportune valutazioni anche alla figura professionale dell'Architetto. Inoltre vengono fatte le successive valutazioni per quelle figure professionali che più interessano lo scrivente Servizio e cioè quelle afferenti il settore civile – ambientale.

La rivisitazione dei corsi di laurea (DM 04.08.2000), l'introduzione delle lauree specialistiche (D.M. 28.11.2000) e la rielaborazione dei requisiti di ammissione all'esame di stato (D.P.R. 328/2001) costituiscono il quadro di riferimento per l'iscrizione all'Albo, individuando le lauree specialistiche (quinquennali) e le lauree (triennali) che consentono di accedere all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale, indispensabile, al pari del titolo accademico, per l'iscrizione nelle specifiche sezioni A e B e nei rispettivi settori.

Nell'albo professionale degli ingegneri sono istituite due sezioni "A" e "B" ciascuna delle quali ripartita nei settori: a) civile e ambientale; b) industriale; e) dell'informazione. L'iscrizione alla sezione "A" conferisce il titolo di ingegnere (declinato nel rispettivo settore di specializzazione ed ossia ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell'informazione), mentre quella alla sezione "B" conferisce il titolo professionale di ingegnere iunior (anch'esso declinato nel rispettivo settore di specializzazione ed ossia ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale iunior, ingegnere dell'informazione iunior).

Sulla scorta di tale ripartizione, che dovrebbe essere coerente con i profili formativi dei corsi di laurea e laurea specialistica, sono stati ridisegnati gli ambiti di competenza professionale di pertinenza di ciascun settore come di seguito riportato:

1. per la sezione A (laurea specialistica quinquennale): a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
2. per la sezione B (laurea triennale specialistica): a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
 - la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
 - i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.

L'ambito di competenza degli ingegneri iscritti alla sezione A dell'albo è individuato dal DPR 328/2001 con i seguenti quattro criteri:

1. descrizione delle specifiche attività professionali (art. 46 c. 1 lett. a,b,c);
2. un criterio integrativo del primo che demanda all'ingegnere specialistico tutte le attività per le quali sia richiesto l'impiego di metodologie innovative e/o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi;
3. un terzo criterio che assegna agli ingegneri della sezione A tutte le competenze attribuite agli ingegneri iunior;
4. un quarto criterio in cui vengono fatte salve tutte le disposizioni di legge in vigore in favore degli ingegneri

Le competenze degli ingegneri iuniores, sezione B dell'albo, sono individuate dall'art. 46 c.3 del DPR 328/2001, il quale attribuisce, per ciascun settore di intervento, competenze riconducibili a due tipologie di attività: quelle di concorso e collaborazione alle attività degli ingegneri specialistici e quelle proprie attinenti i rilievi e l'utilizzo di metodologie standardizzate. Rimanendo nel solo settore "**ingegneria civile e ambientale**" abbiamo ad esempio che nelle prime l'ingegnere iunior è chiamato a concorrere e collaborare in attività di competenza degli ingegneri specialistici, con quegli apporti derivanti dall'applicazione di conoscenze scientifiche acquisite con il proprio percorso di studi, che portano alla realizzazione di attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; nelle seconde, considerate come attività proprie, abbiamo invece la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, nonché i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualsiasi natura.

Si nota quindi che la demarcazione tra ingegnere e ingegnere iunior sta nel fatto che al primo spetta, a prescindere dalla tipologia di attività posta in essere, l'utilizzo di metodologie innovative, al secondo invece l'uso di metodologie standardizzate. Per procedura standardizzata, si intende una procedura conforme ad un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione.

Restano di esclusiva competenza dell'ingegnere invece, le attività di pianificazione, sviluppo, stima, collaudo, gestione e valutazione di impatto ambientale.

Un'ulteriore limitazione nell'ambito delle competenze degli ingegneri iunior è quella delle **"costruzioni civili semplici"**.

Questa definizione va valutata in riferimento a quella di **"modeste costruzioni civili"** che abbiamo trovato quando si parlava delle competenze dei geometri.

Per quanto riguarda la definizione di "modesta costruzione", i vari interventi della giurisprudenza hanno definito la stessa come una costruzione di dimensioni "ridotte", la cui progettazione e realizzazione non comporti l'applicazione di regole che esulino il bagaglio di conoscenze del tecnico diplomato.

Il concetto di costruzione civile semplice, la cui competenza è affidata agli ingegneri iuniores, deve essere indubbiamente un concetto distinto e più ampio di quello di modesto (anche in considerazione del diverso percorso formativo (articolazione, specificità e complessità) esistente tra un ingegnere iunior e un tecnico diplomato).

Una costruzione semplice, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate.

Riassumendo quanto esposto relativamente al settore dell'ingegneria civile e ambientale si possono sinteticamente riassumere le competenze come segue:

1. **gli ingegneri** possono progettare e realizzare qualsivoglia struttura, assumendo competenza esclusiva per ciò che concerne le attività implicanti l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture;
2. **gli ingegneri iunior** possono concorrere e/o collaborare con gli ingegneri limitatamente alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie ivi comprese le opere pubbliche, ovvero espletare attività autonome consistenti nella progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione relativamente alle costruzioni civili semplici. In quest'ultimo caso la competenza degli ingegneri iunior è concorrente con quella degli ingegneri, nel senso che questi ultimi possono ovviamente progettare anche costruzioni civili semplici, ma non con quella dei geometri che devono limitare la propria attività alle costruzioni civili modeste;
3. **i geometri** possono esercitare le attività di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità di costruzioni civili modeste; tali attività saranno concorrenti, nel senso di cui sopra, sia con le competenze degli ingegneri iuniores che con quelle degli ingegneri.

Da ultimo si ricorda la recente sentenza n. 686 del 09.02.2012 del **Consiglio di Stato** che stabilisce alcuni rilevanti principi in tema della progettazione in zona sismica e alle competenze degli ingegneri iuniores. In tale sentenza, richiamata anche in precedenza in merito alle competenze dei geometri, il Collegio, dopo aver ribadito l'incompetenza dei geometri per la progettazione in zona sismica, non ritiene di poter stabilire una equivalenza tra la qualificazione di modesta costruzione e quella di costruzione civile semplice, anche perché, come argomentato sopra, diversamente si arriverebbe all'assunto di non distinguere e di equiparare le competenze degli ingegneri e degli architetti iuniores con quelle dei geometri. Inoltre pur riconoscendo la specificità della progettazione in zona sismica, il Giudice giunge alla conclusione che il concetto di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate non sia necessariamente incompatibile con la progettazione e direzione lavori in zona sismica, ma che necessiti *"una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo"*

utilizzate e che potrà essere tanto più rigida e preclusiva, allorché l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico".

Questo anche in considerazione che il nuovo D.M. 14 gennaio 2008 non prevede più aree del territorio nazionale non dichiarate "zone sismiche", ma soltanto zone a basso rischio sismico, per cui – prosegue il Consiglio di Stato – negare in via generale l'intervento dei professionisti iuniores in zona sismica, vorrebbe dire negare agli stessi qualsiasi possibilità di progettare (in autonomia) sul territorio nazionale.

Pertanto da tale sentenza è possibile riassumere i seguenti punti:

1. non vi è equivalenza tra le competenze professionali degli ingegneri civili e ambientali iuniores e quelle dei geometri;
2. la normativa professionale non esclude espressamente e completamente una possibilità di intervento degli ingegneri iuniores in zona sismica;
3. al ricorrere di determinate condizioni gli ingegneri iuniores possono intervenire e progettare autonomamente in zona sismica;
4. nel caso di progetti in zona sismica a firma di un ingegner iunior è necessario operare una valutazione che tenga conto delle caratteristiche dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate e del grado di rischio sismico con cui l'area è classificata;
5. la valutazione dovrà essere tanto più rigorosa quanto più l'area in cui sorge l'opera sia classificata con maggiore rischio sismico;
6. tale valutazione deve specificatamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata individualizzante sia nel caso di giudizio favorevole sia in caso di riscontrata preclusione.

Tutto quanto sopra premesso:

considerata la complessità del problema relativo alle competenze e delle nuove NTC 2008,

VIENE EMANATA

quale allegato parte integrante e sostanziale della presente Determina Dirigenziale, la seguente **disposizione interna rivolta ai dipendenti del Servizio Sismica** e che costituisce atto di indirizzo attraverso il quale il Settore rende pubblici e conoscibili all'utenza, avuto particolare riguardo alle istanze di propria competenza, le regole di condotta nell'esame dei progetti, affinché i professionisti possano già al momento del deposito valutare con cognizione se il progetto supererà o meno l'eventuale controllo e in caso negativo quali sono le conseguenze che l'Ufficio ricollega alla violazione delle competenze professionali.

Di quanto sopra verrà data adeguata pubblicità mediante affissione della presente Determina presso i locali del Servizio Sismica siti a Macerata, Via Velluti, 41 e pubblicazione della stessa per estremi all'albo pretorio on line e per esteso sul sito istituzionale della Provincia alla sezione Avvisi e Segnalazioni.

Macerata, 08 Giugno 2012

**IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Alberto GIGLI)**

DISPOSIZIONE INTERNA

COMPETENZE NELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

GEOMETRI.

1. Progettazione e direzione lavori di interventi di tipo locale fatta eccezione degli interventi previsti dalla DGR 1338 del 20/09/2010 che possono essere realizzati attraverso questa procedura;
2. Progettazione e direzione lavori di opere minori ai sensi della DGR 836 del 25/05/2009 fatta eccezione degli interventi specificati ai punti ON 9.2; ON 10.1; ON 15.2 della DGR 836 del 25/05/2009;
3. Progettazione, direzione dei lavori e collaudo di nuovi edifici in muratura classificabili come "semplici" ai sensi del punto 4.5.6.4 e 7.8.1.9 del DM 14/01/2008 da realizzarsi in zona sismica per i quali sia sufficiente una verifica con metodo semplificato (sono esclusi quelli in zona sismica di 1° categoria per i quali è necessaria la verifica completa);
4. Progettazione, direzione dei lavori e collaudo di nuovi edifici in muratura armata classificabili come "semplici" ai sensi del punto 7.8.1.9 del DM 14/01/2008 da realizzarsi in zona sismica per i quali sia sufficiente una verifica con metodo semplificato (sono esclusi quelli in zona sismica di 1° categoria per i quali è necessaria la verifica completa);
5. Interventi di miglioramento sismico limitatamente a edifici in muratura che prima e dopo l'intervento sono classificabili come "semplici" ai sensi del D.M. 14/01/2008.

INGEGNERI E ARCHITETTI IUNIOR

Si ritengono di competenza diretta ed autonoma dell'ingegnere (architetto) iunior la progettazione e la direzione lavori delle seguenti attività:

1. la progettazione di strutture ricadenti in classe d'uso I, quelle di classe d'uso II limitatamente a quelle il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali e le industrie con attività non pericolose per l'ambiente, che rispettano i caratteri di regolarità in pianta e in sezione e per le quali non sono necessarie procedure di calcolo quali l'analisi statica non lineare, analisi cinematica non lineare, analisi dinamica non lineare e multimodale, la modellazione di strutture a comportamento non lineare per forma, la modellazione ad elementi finiti di strutture che richiedono l'uso di elementi bidimensionali e solidi.
2. Tutte le attività rientranti tra le competenze dei geometri senza le espresse limitazioni.
3. Interventi di miglioramento sismico su strutture ricadenti alla classe d'uso I, alla classe d'uso II limitatamente a quelle il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali e le industrie con attività non pericolose per l'ambiente.

Sono esclusi gli interventi di adeguamento sismico in quanto essi presuppongono una conoscenza approfondita dell'intero organismo edilizio e conseguentemente si ritiene che non rientrino all'interno di una procedura standardizzata.

INGEGNERI E ARCHITETTI ISCRITTI DA MENO DI 10 ANNI AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE

1. progettazione e direzione dei lavori di tutte le opere.

INGEGNERI E ARCHITETTI ISCRITTI DA ALMENO 10 ANNI AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE

1. progettazione, direzione dei lavori e collaudo di tutte le opere.

Elencate le competenze **SI STABILISCE INOLTRE QUANTO SEGUE**

1. Fermo restando il rilascio dell'attestato di deposito all'atto stesso della presentazione del progetto, qualora a seguito di verifiche e controlli successivi, il progetto risulti non rispettare il riparto di competenze professionali enunciato nella presente circolare si procederà, alla contestazione del deposito effettuato sotto il profilo amministrativo e qualora i lavori siano stati nel frattempo avviati, alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.
2. In conformità a quanto sopra disposto il Servizio Sismica opererà la valutazione del progetto avuto riguardo al caso specifico, tenuto cioè conto delle caratteristiche dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate e del grado di rischio sismico con cui l'area è classificata.

Macerata, 08 Giugno 2012

IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE
(Ing. Alberto GIGLI)

